



**Tribunale di Monza**  
**Sezione III civile - Fallimentare**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski	Presidente
Dott. Mirko Buratti	Giudice
Dott. Silvia Giani	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo ex art. 180 LF presentato

**DA**

Pol. S.p.a. in liquidazione e concordato preventivo, (omissis)

\*\*\*\*\*

**Il Tribunale**

Rilevato che:

- con ricorso depositato in data 29 marzo 2011, la società Pol. S.p.a. in liquidazione, nella persona del liquidatore sig. Luigi Pe., il quale ha agito in esecuzione della delibera assunta in data 25 gennaio 2011, ha proposto domanda per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo;
- la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano, di natura esclusivamente liquidatoria, così riassumibile:

realizzazione dell'attivo, per un importo pari ad euro 9 milioni, ottenuto con: 1) la cessione di due Rami Aziendali, detti "Ramo Accoppiati" e "Ramo Tubetti", alle due società Ritrama S.p.A. e Politubes S.r.l.; 2) la cessione della partecipazione di Pol. in Pol. Folien; 3) la realizzazione dei crediti commerciali della Società ancora non incassati e, infine, 4) l'utilizzo della liquidità nella disponibilità di Pol. .

La cessione del "ramo Accoppiati" avviene in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto il 16 marzo 2011 tra Pol. e Pol. 2011, società interamente controllata da Ritrama ed appositamente costituita, al prezzo convenuto di euro 3.200.000,00 (doc 24 e 25). Al riguardo, le parti hanno convenuto che l'efficacia del contratto preliminare di cessione del Ramo Accoppiati è sospensivamente condizionata all'omologazione del concordato preventivo di Pol. con decreto emesso in primo grado, nonché all'avveramento di altre condizioni, tra le quali



quella relativa alla conclusione entro il termine del 31 luglio 2011 di un contratto di compravendita o di locazione finanziaria tra Ritrama e Italease, avente ad oggetto l'immobile in cui è esercitata l'attività e quella relativa alla conclusione entro la medesima data di un contratto di compravendita o di locazione tra Ritrama e Selmabapiemme Leasing, avente ad oggetto un'unità di trattamento emissioni di composti organici volatili (art. 11.1 doc 25).

L'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Prezzo Ramo Accoppiati è stata garantita da Pol. 2011 mediante consegna dell'originale di fideiussione bancaria a prima richiesta, emessa da Banca Nazionale del Lavoro a favore di Pol. , sino alla concorrenza di un importo massimo pari a euro 3.200.000,00, con validità sino al 31 marzo 2012 (cfr. doc. 32).

Il piano prevede che il "Ramo Tubetti" sia ceduto a Politubes S.r.l., società neo costituita e detenuta dalla famiglia Pe. (doc. 33), a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari a euro 275.436,00 ( doc. 26). L'efficacia della proposta irrevocabile di acquisto del Ramo Tubetti è sospensivamente condizionata, oltre che all'omologazione del concordato preventivo di Pol. con decreto emesso in primo grado, alla conclusione di un contratto di compravendita o di leasing con Italease, per quanto riguarda l'immobile (cfr doc. 26).

L'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo Ramo Tubetti è stata garantita mediante deposito di assegni circolari per l'importo complessivo di euro 100.000 intestati a Pol. ed emessi da Barclays Bank PLC (cfr. doc. 34).

Quanto al punto 2) relativo al realizzo delle Immobilizzazioni finanziarie, il piano prevede la cessione della quota di partecipazione pari al 66,67% del capitale sociale di Pol. Folien, detenuta da Pol. , a Pol. Folien medesima, al prezzo di euro 450.000,00; prezzo esigibile alla ricezione dell'accettazione della proposta da parte della Società. L'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo offerto da Pol. Folien è garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata in data 23 febbraio 2011 dalla banca tedesca Kreissparkasse Limburg (con validità sino al 28 aprile 2012) per l'intero importo del corrispettivo (cfr. doc. 36).

I crediti nei confronti di clienti e società controllate sono appostati all'attivo concordatario per la somma di euro 3.209.649,00, con una svalutazione di tutti quelli con anzianità superiore a 60 giorni (per complessivi euro 394.825,08).

Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per euro 1.010.000 e di quelli privilegiati, per euro 4.946.877, nonché il pagamento parziale dei creditori chirografari, per euro 14.99976.925, suddivisi in due classi, relative a creditori con garanzie, con percentuale di



soddisfacimento pari al 16% e a creditori senza garanzie, con percentuale di soddisfacimento, pari al 21,4 %.

- Con decreto in data 5 aprile 2011, il tribunale ha dichiarato l'ammissione della ricorrente alla procedura, evidenziando la criticità del piano rappresentata dal raggiungimento di un accordo con le società di leasing, in considerazione della presenza nei contratti preliminari delle clausole condizionali, dal cui avveramento sarebbe dipesa la fattibilità del piano. Ha nominato commissari giudiziali il dott. Tofani Riccardo e il dott. Tremolada Sergio e ha fissata l'adunanza dei creditori per il 29 settembre 2011.
- I Commissari Giudiziali hanno depositato in data 26 settembre 2011 la relazione ex art. 172 c.p.c., concludendo nel senso della fattibilità del piano concordatario.
- All'adunanza dei creditori del 29 settembre 2011, essendo emerso il mancato inserimento nel passivo concordatario di un importo per euro 890.909,00, il GD non ha dato inizio alle operazioni di voto, ha assegnato ai commissari un termine per il deposito di una relazione integrativa con riferimento alla fattibilità del concordato e ha fissato l'udienza del 20 ottobre 2011.
- Nel termine concesso i commissari hanno depositato la relazione integrativa con prognosi favorevole di fattibilità del concordato.
- Allo scadere del decorso dei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori tenutasi il 20 ottobre 2011, sono state ampiamente raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 177 1° comma LF per l'approvazione della proposta concordataria.
- Con provvedimento dat. 10 novembre 2011, il Tribunale ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze di cui agli artt. 177 e 178 L.F. e ha fissato l'udienza del 13 dicembre 2011 per il giudizio di omologa; udienza rinviata all'11 gennaio 2012, per mancata prova della notifica a tutti i creditori dissenzienti;
- alla detta udienza sono emerse difficoltà tali da impedire l'omologa del concordato, in quanto Pol. 2011 e Ritrama s.p.a. (promittenti acquirenti del ramo aziendale "Accoppiati" al prezzo di euro 3.200.000,00), con lettera del 5/12/2011 avevano intimato la risoluzione del contratto preliminare 5 ottobre 2011, per asserito inadempimento della ricorrente causato dall'esistenza di provvedimenti di esproprio pubblico su una porzione dell'area sulla quale sorge il complesso immobiliare oggetto del contratto.
- Su richiesta di tutte le parti è stata fissata nuova udienza per la composizione delle rilevanti difficoltà insorte, subordinatamente alla proroga delle garanzie già rilasciate e di tutti i termini contrattuali (verbale udienza 11 gennaio 2012).



- All'udienza del 31 maggio, nel quale la ricorrente e la promittente acquirente hanno dato atto della pendenza di trattative, anche con soggetti terzi, per la definizione delle rilevanti problematiche emerse e della persistente validità del contratto di cessione dei rami d'azienda, è stato concesso un differimento dell'udienza per l'omologa, assegnando un nuovo termine per la rinnovazione delle garanzie.

Osservato che:

- il concordato è stato approvato dalla maggioranza ponderale dei creditori e dalla maggioranza dei creditori di entrambe le classi;
- non sono state proposte opposizioni;
- in mancanza di opposizioni è precluso al tribunale, dopo il correttivo, il sindacato sulla convenienza della proposta; il giudizio di maggior convenienza della procedura fallimentare rispetto a quella concordataria – in conformità al disposto dell'art. 180 L.F. – appartiene ai creditori dissenzienti e solo a fronte dell'iniziativa di uno di tali creditori, il tribunale esercita il sindacato volto alla valutazione della maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa del fallimento;
- rientra invece nei poteri del Tribunale verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura, ivi compresa la fattibilità, e la mancanza di gravi fatti fraudolenti i quali, anche in assenza di opposizione, ne comportano la revoca; il potere in capo al tribunale di aprire d'ufficio il procedimento per la revoca, quando risulti che manchino le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, delinea i poteri immanenti d'intervento del tribunale, che possono esercitarsi "*in qualunque momento*" e quindi anche in fase di omologa.
- La *cognitio causae* è officiosa, con riferimento ai temi –ed esclusivamente a quelli- indicati dall'art. 173 e cioè all'accertamento di condotte fraudolente o alla mancanza di condizioni di ammissibilità, tra le quali va ricompresa la fattibilità. Oltre quel limite il Tribunale non può andare, se a tanto non sia sollecitato dall'opponente.
- I profili inerenti alla maggior convenienza della procedura fallimentare non possono, quindi, essere esaminati nella presente sede, considerato altresì che i creditori in adunanza hanno espresso un'adesione consapevole ed informata alla proposta concordataria, esercitando un'autonoma valutazione circa la soluzione maggiormente conveniente per i propri interessi, rispetto alla quale il Tribunale non può sovrapporre un proprio giudizio.

Rilevato, nel caso di specie, che:

- la parte attiva offerta in realizzo per coprire il fabbisogno concordatario appare sufficiente;



- si sono verificate le condizioni sospensive cui era subordinata l'efficacia del contratto preliminare di cessione del ramo d'azienda (doc. 25 art. 11 del contratto), essendo stato definito l'accordo con la società di leasing : in data 5 ottobre 2011 è stato stipulato tra Banca Italease s.p.a., Ritrama s.p.a., Pol. 2011 (promittenti acquirenti) e Pol. Spa in liquidazione e in concordato, un contratto preliminare di compravendita del complesso immobiliare, composto da capannone industriale, palazzina uffici e area esterna, per il corrispettivo di sette milioni, con rinuncia da parte di Italease a ogni altra ragione di credito ventata nei confronti della società. Essendosi avverate le altre condizioni, la realizzazione del prezzo di cessione dei rami d'azienda è sospensivamente condizionata esclusivamente all'intervenuta omologazione del concordato preventivo, per il quale è previsto il termine (già prorogato) del 30 settembre 2012.
- La svalutazione effettuata in sede di piano concordatario si “è dimostrata oltremodo prudentiale, in quanto parecchi dei crediti che la società aveva considerato non esigibili sono stati poi incassati” (p 180 relazione commissari ex art. 172 LF).
- Le condizioni di pagamento proposte ai creditori risultano garantite (cfr relazione ex art. 172 successiva relazione integrativa).
- La modificazione del passivo privilegiato, determinata dalla richiesta avanzata da Sace s.p.a., non ha fatto venire meno la fattibilità del piano concordatario: i commissari hanno invero stimato che, anche adottando la soluzione prudentiale di contabilizzare un fondo rischi privilegiato per l'intero importo di euro 918.000,00 del credito condizionale, oggetto dell'istanza formulata da Sace, le percentuali di soddisfacimento delle classi chirografarie, pari al 16% e al 21,4%, risultano confermate, determinandosi, secondo la loro stima, un esubero di euro 110.182,39.
- Le garanzie a prima richiesta rilasciate a favore di Pol. , a garanzia del pagamento da parte di Pol. 2011 del prezzo di cessione del ramo aziendale “Accoppiati” ed a garanzia del pagamento da parte di Pol. Folien del prezzo di cessione della partecipazione di Pol. in Pol. Folien, sono state estese al 31 dicembre 2012.
- Il termine della proposta irrevocabile di acquisto formulata dalla società tedesca è stato prorogato al 31 ottobre 2012 .
- I promittenti acquirenti del ramo d'azienda Accoppiati - Pol. 2011 e Ritrama s.p.a.- hanno dichiarato di rinunciare alle contestazioni sollevate, “*ritenendo i contratti perfettamente validi ed efficaci e privi di condizioni di sorta, ad eccezione della condizione sospensiva del contratto preliminare relativa all'omologa del concordato preventivo Pol. che.... dovrebbe ragionevolmente verificarsi, con la presa d'atto da parte del tribunale del definitivo superamento degli ostacoli frapposti al buon esito del procedimento di*



omologazione” (dichiarazioni sottoscritta da Ritrama spa e Pol. 2011 in data 27 giugno 2012, ribadita in data 2 luglio 2012).

- I commissari non hanno segnalato gravi atti di frode, tali da giustificare la revoca della procedura.
- I commissari hanno espresso parere favorevole nella relazione ex art. 180 Lf, esprimendo una prognosi favorevole di realizzabilità del piano e di soddisfacimento della percentuale garantita ai creditori chirografari;
- il parere favorevole è stato successivamente ribadito con la memoria del 4 luglio 2012 ed altresì all’udienza, riscontrata la volontà del promittente acquirente di adempiere ai contratti preliminari posti a fondamento del piano concordatario.
- il PM, comparso all’udienza, non si è opposto all’omologa;

Ritenuto inoltre che:

- Per la nomina alla carica di liquidatore il piano prevede la nomina del dott. Marco Vigna Taglianti, commercialista, iscritto all’albo dei curatori fallimentari presso il tribunale di Milano, già nominato liquidatore di Pol. con delibera assembleare 11 aprile 2011;
- la nomina del liquidatore da parte dell’imprenditore nella richiesta di concordato deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 28 LF, sussistendo altrimenti il potere-dovere del tribunale di nominare un diverso liquidatore, disattendendo le indicazioni della proposta (Cfr. Cass, sez. I civ., dep 15 luglio 2011).
- Il detto liquidatore è in possesso dei requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 182 e 28 Lf e, come confermato all’udienza di omologa, non si trova in conflitto d’interessi, non avendo mai rivestito la qualità di amministratore della società.
- Gli atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del piano concordatario sono effettuati tramite procedure competitive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182 ultimo comma e 107 LF, quando ciò sia compatibile con il piano concordatario;
- nel caso di specie non può compiersi la cessione dei rami d’azienda tramite procedure competitive, poiché non compatibili con il programma di liquidazione previsto nel piano sopra descritto;
- i commissari hanno accertato la congruità dei corrispettivi pattuiti con i terzi per la cessione dei rami d’azienda e i creditori, tenuto conto anche di tale elemento, hanno consapevolmente approvato il piano con tale forma di liquidazione.
- Per l’esecuzione del concordato è stato indicato dalla ricorrente il termine di mesi 18 dal passaggio in giudicato del decreto omologa (v verbale udienza 10 luglio);



- la liquidazione dovrà verificarsi in modo da garantire il completamento dei pagamenti entro tempi ravvicinati;
- ai sensi dell'ultimo comma del nuovo testo dell'art. 180 l.f. le somme dovute ai creditori irreperibili dovranno essere versate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del commissario, in depositi postali col rito degli irreperibili, affinché in caso di omesso ritiro nei 5 anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato.
- Ritenuto in conclusione che, persistendo le condizioni di ammissibilità della procedura, ivi compresa la fattibilità, e non essendo emersi i gravi fatti fraudolenti di cui all'art. 173 LF, il procedimento debba essere omologato;

**P.Q.M.**

- 1) omologa il concordato preventivo della società Pol. S.p.a. in liquidazione, e concordato preventivo, nella persona del liquidatore sig. Luigi Pe., con sede in Agrate Brianza, via Fabio Filzi n 81, CF 06499990155
- 2) nomina il comitato dei creditori come segue:
  - a) Impol Alluminium;
  - b) Zecca Prefabbricati s.p.a.;
  - c) Banca Intesa
- 3) Nomina alla carica di Liquidatore il dott. Marco Vigna Taglianti;
- 4) prende atto che, per l'esecuzione del concordato, parte proponente ha indicato come termine quello di mesi 18 dalla data di passaggio in giudicato del decreto di omologa;
- 5) dispone che il Liquidatore, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto, trasmetta al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione, con indicazione delle modalità e dei tempi delle medesime;
- 6) prescrive - nel caso debba essere conclusa una transazione – che la stessa non possa avvenire senza il parere favorevole della maggioranza del comitato dei creditori e che la documentazione contenente la proposta, il parere del Comitato dei Creditori e l'orientamento assunto dal liquidatore e dai Commissari Giudiziali siano depositati previamente (almeno 10 gg. prima) alla conclusione nella cancelleria del giudice delegato;
- 7) dispone che – ai fini della promozione di azioni giudiziali o della costituzione nelle medesime – il Liquidatore acquisisca parere favorevole del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, salvo i casi di urgenza;
- 8) dispone, al fine di consentire il miglior controllo sulla gestione della liquidazione, che i liquidatori relazionino ogni quattro mesi i Commissari, il Comitato dei Creditori ed il Giudice



Delegato in ordine ai progressi ed alle attività liquidatorie poste in essere, mediante deposito di apposito documento da inserire nel fascicolo del concordato e da pubblicare nell'Area Creditori del sito internet del Tribunale ai fini della necessaria trasparenza dell'attività;

- 9) stabilisce che il Commissario Giudiziale sorvegli sull'andamento della liquidazione, informando il Comitato dei Creditori ed il Giudice Delegato di ogni circostanza ritenuta rilevante, ed in particolare di ogni fatto che possa ritardare o pregiudicare le operazioni di liquidazione o comunque gli interessi dei creditori;
- 10) dispone che il Liquidatore provveda a ripartire tra i creditori le somme realizzate non appena disponibili con piani di riparto anche parziali, sottoposti al parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, e trasmessi per conoscenza al Giudice Delegato;
- 11) stabilisce che, ai sensi dell'ultimo comma del nuovo testo dell'art. 180 l.f., le somme destinate ai creditori irreperibili siano versate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del commissario, in depositi postali col rito degli irreperibili, affinché in caso di omesso ritiro nei 5 anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato.

Si comunichi alla società concordataria Pol. ed ai Commissari giudiziali dott. Tofani e dott. Tremolada.

Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 L.F.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 10 luglio 2012.

Il Giudice estensore

*Dott. Silvia Giani*

Il Presidente

*Dott. Alida Paluchowski*